

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 115/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Prof. Emanuele CONTE, Prof. Enrico MOSCATI, Avv. Mario Antonio SCINO – Componenti; Dott. Raimondo CATANIA – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIG. PIRRO MICHELE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SSC VENEZIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO A) PUNTO 2 DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 E ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009)**

La C.G.F. rinvia la pubblicazione del dispositivo relativo al ricorso come sopra proposto dal signor Pirro Michele unitamente alla motivazione.

- 2) RICORSO DEL SIG. MAZZA SANDRO, RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELLA SSC VENEZIA S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009)**

La C.G.F. rinvia la pubblicazione del dispositivo relativo al ricorso come sopra proposto dal signor Mazza Sandro unitamente alla motivazione.

- 3) RICORSO DELLA SSC VENEZIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009)**

La C.G.F. rinvia la pubblicazione del dispositivo relativo al ricorso come sopra proposto dalla SSC Venezia S.p.A. di Venezia unitamente alla motivazione.

- 4) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 CGS – NOTA N. 2585/077PF07-08AM/MA DEL 17.11.2008 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009)**

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, l'esame del ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona alla riunione di giovedì 26.2.2009 ore 14:30.

- 5) RICORSO DEL SIG. CANNELLA GIUSEPPE ALL'EPOCA DEL FATTO DIRETTORE SPORTIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA HELLAS VERONA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA DI PROSSIMO TESSERAMENTO, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. E 39 N.O.I.F. NOTA N. 2585/077PF07-08AM/MA DEL 17.11.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009)**

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, l'esame del ricorso come sopra proposto dal signor Cannella Giuseppe alla riunione di giovedì 26.2.2009 ore 14:30.

- 6) RICORSO DELL'A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MINI ITALO GIOVANNI SEGUITO GARA LUMEZZANE/PORTOGRUARO S. DELL'8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Lumezzane di Lumezzane Pieve (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 7) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI .€3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GALLIPOLI/JUVE STABIA DELL'8.2.2009 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Gallipoli Calcio S.r.l. di Gallipoli (Lecce) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Prof. Emanuele CONTE, Prof. Enrico MOSCATI, Dott. Antonio PATIERNO – Componenti; Dott. Raimondo CATANIA – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8) RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LANTERI LAURENT SEGUITO GARA NOVARA/LECCO DELL’8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RANTIER JULIEN SEGUITO GARA HELLAS VERONA/CREMONESE DELL’8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE INFLITTA AL SIG. BONETTI DARIO SEGUITO GARA GALLIPOLI/JUVE STABIA DELL’8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto della S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VILLAGATTI MARCO SEGUITO GARA LECCO/CESENA DEL 15.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 19 febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete